

**Deliberazione 13 ottobre 2010 - VIS 93/11**

**Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma, 20, lett. c.), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di A2A Reti Elettriche S.p.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 13 ottobre 2011

### **Visti:**

- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, adottato dall'Autorità con deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2008, VIS 68/08;
- la deliberazione dell'Autorità 24 aprile 2009, VIS 35/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, VIS 67/09.

### **Fatto**

1. Durante il primo periodo di esercizio del servizio di salvaguardia dell'energia elettrica, compreso tra l'1 maggio e il 31 dicembre 2008 (di seguito: primo periodo di esercizio), sono pervenute all'Autorità segnalazioni di operatori, associazioni di imprese e clienti finali, che lamentavano alcune disfunzioni da parte di:

- alcune imprese distributrici;
  - alcuni esercenti responsabili del servizio di salvaguardia per tale periodo;
  - alcune imprese che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/07, erano tenute a svolgere il servizio sino all'individuazione dei predetti esercenti la salvaguardia (di seguito: esercenti transitori).
2. Pertanto, l'Autorità, con deliberazione VIS 68/08, ha avviato un'istruttoria conoscitiva volta ad acquisire informazioni e dati sulle cause delle predette disfunzioni. L'istruttoria si è conclusa con la deliberazione VIS 35/09 e gli esiti sono esposti nel resoconto ad essa allegato (di seguito: il Resoconto).
  3. L'istruttoria conoscitiva ha evidenziato che la società AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), impresa distributtrice che, anteriormente all'1 maggio 2008, operava anche in qualità di esercente transitorio:
    - in occasione dell'avvio del primo periodo di esercizio, in qualità di esercente la salvaguardia transitoria, ha omesso di trasmettere a uno degli esercenti la salvaguardia individuato – la società Exergia S.p.A. – alcune informazioni previste dagli artt.23, comma 1 e 4, comma 3bis, del TIV;
    - nel disporre l'attivazione del servizio di salvaguardia, durante il primo periodo di esercizio, in qualità di impresa distributtrice, ha omesso di trasmettere a Exergia alcune delle informazioni previste dall'art.4, commi 3 e 3bis, del TIV.
  4. In particolare, risulta che, in ambedue i casi, AEM Elettricità non ha indicato, per la totalità dei punti passati alla gestione di Exergia, l'indirizzo/sede legale del cliente finale titolare del punto di prelievo.
  5. Pertanto, con deliberazione VIS 67/09, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di AEM Elettricità, per accertare la violazione delle disposizioni sopra richiamate e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
  6. Nell'ambito del procedimento sono stati acquisiti i documenti richiamati nella deliberazione di avvio e nel Resoconto.
  7. Con nota in data 22 dicembre 2010 (prot. Autorità n. 41565), il responsabile del procedimento ha comunicato, alle società partecipanti al procedimento, le risultanze istruttorie, ai sensi dell'art.16, comma 1, del dPR n. 244/01.
  8. In data 24 maggio 2011, si è svolta, di fronte al Collegio dell'Autorità, l'audizione finale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nell'ambito della quale è stata consentita l'acquisizione di una nota già presentata da A2A Reti Elettriche in data 16 marzo 2011 (prot. Autorità n. 7603).

## **Valutazione giuridica**

### **A. Argomentazioni di A2A Reti Elettriche S.p.A.**

9. A2A Reti Elettriche nega l'inadempimento contestatole.
10. Al riguardo, la società premette che l'informazione relativa ad indirizzo/sede legale del cliente finale, contenuta nell'art.4, comma 3bis, del TIV, "*poteva essere fornita trasmettendo all'esercente l'indirizzo di fornitura – che può essere qualificato come un indirizzo differente rispetto a quello in cui è registrata la sede legale*". Tale interpretazione sarebbe coerente con i sistemi informatici di AEM Elettricità i quali non codificavano l'informazione relativa alla sede legale.

11. Inoltre, secondo A2A Reti Elettriche, la predetta interpretazione sarebbe *“sostenuta dalle modalità adottate dall’Autorità per modificare il testo dell’art.4, comma 3bis, lettera d), che hanno previsto l’integrazione della norma con le parole «e indirizzo di esazione»: in questo modo si è incluso nella disposizione di riferimento ulteriore rispetto a quella indicata dall’espressione inizialmente utilizzata e- in quanto tale – differente dalla stessa.”*
12. Pertanto, con riferimento alle informazioni che AEM Elettricità, in qualità di esercente la salvaguardia transitoria, avrebbe trasmesso a Exergia ai sensi dell’art.23, comma 1, del TIV, queste sarebbero state complete in quanto riportavano, per tutti i punti di prelievo, l’indicazione relativa all’indirizzo di fornitura dei relativi clienti finali. Inoltre, in alcuni casi, l’indirizzo di fornitura sarebbe coinciso con l’indirizzo di esazione, ossia con l’informazione sufficiente a consentire al nuovo esercente di fatturare correttamente il proprio cliente.
13. Invece, per quanto riguarda le singole attivazioni del servizio di salvaguardia durante il primo periodo di esercizio, compiute da AEM Elettricità in qualità di impresa distributrice competente, la società avrebbe trasmesso a Exergia le informazioni a essa fornite dal venditore c.d. uscente.
14. Tuttavia, nei casi di incompletezza di tali informazioni, AEM Elettricità si sarebbe comunque resa disponibile a richiedere ai venditori uscenti gli elementi mancanti, *“previa indicazione da parte di Exergia ... dei punti per i quali risultavano mancanti”*.
15. Inoltre, dal settembre 2008, AEM Elettricità ha iniziato a fornire all’esercente la salvaguardia, in occasione di ogni attivazione, anche il dato relativo all’indirizzo di esazione, in adempimento del nuovo obbligo, introdotto dall’Autorità, a integrazione dell’art.4, comma 3bis, del TIV.

*B. Valutazione delle argomentazioni di A2A Reti Elettriche S.p.A.*

16. Il servizio di salvaguardia, istituito dall’art. 1, comma 4, della legge n. 125/07, assicura la continuità della fornitura ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la completa liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, non hanno scelto il proprio fornitore o che ne sono rimasti privi e non hanno titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela.
17. Lo svolgimento del servizio di salvaguardia, nonché le modalità della sua *“attivazione”* nei confronti dei clienti finali aventi diritto (con il conseguente instaurarsi del relativo rapporto contrattuale) sono regolati dall’Autorità, ad eccezione dell’organizzazione e delle condizioni economiche, i cui criteri sono fissati dal Ministro dello Sviluppo Economico.
18. Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 prevede che il servizio sia svolto per periodi biennali (salvo che per il primo periodo di esercizio) da società individuate in esito a procedure concorsuali gestite dalla società Acquirente Unico S.p.A. e regolate dall’Autorità.
19. Sino allo svolgimento delle procedure relative al primo periodo di esercizio, il servizio di salvaguardia era erogato dagli esercenti transitori, identificati dall’art. 1, comma 4, della legge n. 125/07, nelle imprese distributrici o nelle società di vendita ad esse collegate.
20. Al fine di assicurare l’effettiva entrata in operatività degli esercenti la salvaguardia individuati per il primo periodo di esercizio, l’Autorità, con l’art. 23, comma 1, del

TIV (nella formulazione all'epoca vigente) aveva posto in capo agli esercenti transitori l'obbligo di comunicare al nuovo esercente, per ciascun punto di prelievo, le informazioni previste dall'art. 4, comma 3bis, del TIV (c.d. anagrafica), tra le quali (nella formulazione all'epoca vigente) era contemplata anche quella relativa a "codice fiscale e partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo" (lett. b).

21. Occorre precisare che il dato relativo all'indirizzo del cliente finale, diversamente da quanto affermato da A2A Reti Elettriche, non è l'indirizzo di fornitura ma la residenza o il domicilio del cliente finale, qualora esso sia una persona fisica ovvero la sede legale, qualora esso sia una persona giuridica.
22. Inoltre, per quanto riguarda l'attivazione del servizio di salvaguardia, al fine di evitare soluzioni di continuità nella fornitura del cliente finale rimasto privo del proprio fornitore, l'Autorità ha introdotto un sistema in forza del quale il rapporto commerciale tra esercente il servizio di salvaguardia e il predetto cliente si instaura in modo "automatico", come un effetto delle procedure di sostituzione di un utente del dispacciamento a un altro nel medesimo punto di prelievo attivo (c.d. *switching* – art. 4, comma 5, del TIV).
23. A tal fine e con riferimento alle attivazioni del servizio da compiere durante ciascun periodo di esercizio, gli artt. 5 e 6 della deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 regolano espressamente due distinte fattispecie:
  - il caso in cui l'utente del dispacciamento (c.d. uscente) comunichi la risoluzione di un contratto di fornitura (concluso nel mercato libero) per un punto di prelievo al fine di escluderlo dal proprio contratto di dispacciamento (c.d. procedure di *switching-out*), senza che, nel frattempo, un diverso utente abbia richiesto lo *switching* per il medesimo punto (art. 5);
  - il caso in cui il cliente finale servito in maggior tutela perda (o non abbia) i requisiti per beneficiarvi (art. 6).
24. In ambedue i casi, l'impresa distributrice è tenuta ad attivare, senza soluzione di continuità, il servizio di salvaguardia, "trasferendo" il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento del relativo esercente (art. 4, comma 3, del TIV richiamato dall'art. 5, comma 8, e dall'art. 6, comma 3, della deliberazione ARG/elt 42/08).
25. In tali casi, inoltre, l'impresa distributrice ha l'obbligo di comunicare all'esercente la salvaguardia l'avvenuta attivazione del servizio, assieme ad alcune informazioni, specificate dall'art. 4, comma 3bis, del TIV, tra cui l'indirizzo/sede legale del cliente (art. 4, comma 3bis, lett. d), del TIV).
26. Alla luce del quadro normativo sopra descritto, gli argomenti di A2A Reti Elettriche risultano inidonei ad escluderne la responsabilità.
27. In primo luogo, gli artt. 23, comma 1, e 4, comma 3bis, del TIV erano chiari e univoci nel loro significato e imponevano all'esercente transitorio di trasmettere al nuovo esercente, per ciascun punto di prelievo servito in salvaguardia, la totalità delle informazioni prescritte, tra cui non rientrava l'indirizzo di fornitura, ma – come già chiarito al paragrafo 21 – l'indirizzo di residenza o il domicilio del cliente finale persona fisica, ovvero la sede legale del cliente finale persona giuridica.
28. La norma non poteva essere interpretata diversamente solo perché i sistemi informativi della società non "codificavano" l'indicazione dell'indirizzo di residenza/sede legale del cliente. Né rileva a tal fine il fatto che l'Autorità abbia successivamente integrato la disposizione in esame con una ulteriore e diversa

obbligo di comunicazione, riguardante “l’indirizzo di esazione”. La sede legale è diversa dall’indirizzo di fornitura (che è il luogo in cui avviene il prelievo dell’energia elettrica dalla rete) e dall’indirizzo di esazione (che è il luogo in cui il cliente finale chiede sia recapitata la fattura) e non può essere confusa con queste ultime da un operatore diligente.

29. L’esercente il servizio di pubblica utilità, infatti, non ha titolo per interpretare le disposizioni dell’Autorità sulla base delle proprie prassi aziendali o dello stato dei propri archivi informatici, ma è invece tenuto a conformare la propria attività a quelle disposizioni con la c.d. diligenza specifica che si richiede ad un operatore professionale (art. 1176, comma 2, c.c.). Nel caso di specie, AEM Elettricità era tenuta a porre in essere tutte le attività necessarie al fine di acquisire tempestivamente i dati di cui non fosse già in possesso. La società non lo ha fatto, violando le disposizioni in esame.
30. Analoga considerazione vale per quanto riguarda le informazioni che AEM Elettricità era tenuta a trasmettere a Exergia durante il periodo di esercizio in occasione di ogni attivazione del servizio di salvaguardia. L’art.4, commi 3 e 3bis, del TIV (richiamato dagli artt.5 e 6 della deliberazione ARG/elt 42/08) impone all’impresa distributrice, in occasione di ciascuno *switching-out* in pendenza del periodo di esercizio, di trasmettere all’esercente la salvaguardia la totalità delle informazioni ivi elencate (tra cui l’indirizzo/sede legale del cliente) e non solo quelle che sono nella sua disponibilità.
31. Anche nell’adempimento di tale obbligo, AEM Elettricità è tenuta alla diligenza specifica di cui all’art.1176, comma 2, c.c., con la conseguenza che la società avrebbe dovuto porre in essere (ovviamente nei limiti del possibile) tutte le attività necessarie per acquisire tempestivamente i dati da trasferire al nuovo esercente la salvaguardia di cui non fosse già in possesso.
32. AEM Elettricità non ha posto in essere le suddette attività se non in un momento successivo, in seguito ad una specifica sollecitazione da parte di Exergia, ormai alla fine del periodo di esercizio. Al riguardo, il fatto che AEM Elettricità abbia recuperato le informazioni mancanti, dimostra che essa era in grado di adempiere correttamente al predetto obbligo.
33. Infine, per quanto riguarda l’adempimento dell’obbligo di fornire l’indirizzo di esazione, si tratta di una questione estranea al presente procedimento, il quale ha ad oggetto l’omessa trasmissione, da parte di AEM Elettricità, dell’informazione relativa all’indirizzo/sede legale del cliente titolare del punto di prelievo.

### **Quantificazione della sanzione**

34. L’art.11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;
  - opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell’agente;
  - condizioni economiche dell’agente.
35. L’Autorità, con deliberazione ARG/com 144/08, ha adottato “Linee guida sull’applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità ai sensi dell’art.2, comma 20, lett. c), della legge

- n. 481/95”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
36. Sebbene la società abbia disatteso disposizioni diverse, mediante condotte differenti (obblighi informativi posti in capo agli esercenti transitori per il periodo anteriore alla decorrenza del periodo di esercizio; obblighi informativi posti in capo alle imprese distributrici durante il periodo di esercizio), l'identità dell'interesse tutelato da tali disposizioni consente ricondurre le condotte della società ad un'unica violazione complessa e articolata.
  37. Sotto il profilo della gravità della violazione, AEM Elettricità ha disatteso disposizioni poste a tutela dell'efficiente svolgimento del servizio di salvaguardia.
  38. Più in particolare, la specifica informazione omessa dalla società (indirizzo/sede legale del cliente finale) è funzionale a consentire all'esercente non tanto di fatturare correttamente al nuovo cliente, quanto piuttosto di attivare un primo contatto, necessario per la gestione dei relativi rapporti contrattuali.
  39. Inoltre, l'ambito territoriale servito da AEM Elettricità (all'epoca della violazione) era relativamente circoscritto rispetto all'estensione degli ambiti territoriali in cui operava Exergia.
  40. Al riguardo, il Resoconto evidenzia (cfr. paragrafo 6) che, solo in una fase avanzata dell'istruttoria conoscitiva, un mese prima della scadenza del proprio periodo di esercizio, Exergia ha lamentato l'inadempienza di AEM Elettricità. Peraltro, quest'ultima società si è attivata al fine di reperire i dati mancanti mettendoli a disposizione di Energia, per la quasi totalità dei punti, in data 18 dicembre 2008.
  41. Con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, sia A2A Reti Elettriche sia Exergia hanno evidenziato di aver raggiunto accordi transattivi in merito alle rispettive pretese relative alle controversie insorte in seguito ai disagi lamentati da Exergia (cui, ad esempio, è stata riconosciuta la possibilità di rateizzare i pagamenti dovuti per il servizio di trasporto).
  42. Quanto al criterio della personalità dell'agente, AEM Elettricità non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  43. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, la A2A Reti Elettriche S.p.A. ha un fatturato rilevante di circa 330.000.000,00 euro.

## **DELIBERA**

1. è accertata la violazione da parte di AEM Elettricità S.p.A. degli artt. 23, comma 1, e 4, commi 3 e 3bis, del TIV;
2. è irrogata ad A2A Reti Elettriche S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 27.000,00 (ventisette mila/00) euro;
3. il pagamento della suddetta sanzione dovrà essere effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato recante codice (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

4. decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);
5. si ordina a A2A Reti Elettriche S.p.A. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, di cui sopra, all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) e notificato alle società:
  - A2A Reti Elettriche S.p.A., Via Lamarmora 230, 25124 Brescia;
  - Exergia S.p.A., Corso Sempione 14/A, 21013 Gallarate (VA).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

13 ottobre 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*